

CAMERA DEI DEPUTATI N. 563

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(FANFANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)

Riordinamento dell'Aero Club d'Italia

Presentato alla Presidenza il 4 gennaio 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, venne eretto in ente morale il reale Aero Club d'Italia e ne fu approvato il relativo statuto e, con regio decreto 13 gennaio 1931, n. 298, si procedette a un nuovo ordinamento dell'ente e all'approvazione di un nuovo statuto.

Con successivo regio decreto 20 gennaio 1936, n. 381, fu data all'Aero Club la denominazione di Reale Unione Nazionale Aeronautica (R. U. N. A.), ma poi con decreto luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 278, si tornò alla vecchia denominazione.

Secondo il regio decreto 13 gennaio 1931, n. 298, l'Ente aveva il fine di disciplinare e inquadrare le varie attività svolte nel campo aeronautico civile da persone, associazioni, società, istituti ed enti non governativi.

Dopo la sospensione avvenuta durante il periodo bellico, l'Aero Club d'Italia ha ripreso la sua attività, ma per le mutate esigenze ha assunto una nuova struttura, sostituendo

all'ordinamento a carattere unitario centrale un ordinamento a carattere federativo con cariche elettive.

In relazione a ciò occorre procedere ad una revisione delle norme riguardanti l'Ente sia mediante un provvedimento di legge che ne configuri la natura e le funzioni nel campo dell'aviazione turistico-sportiva sia con la successiva approvazione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, di un nuovo statuto.

Al primo scopo risponde il presente disegno di legge.

L'articolo 1 affida all'Aero Club, cui viene espressamente riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico, il compito di promuovere, disciplinare e inquadrare le varie attività svolte da enti, associazioni e singoli nel campo aeronautico turistico-sportivo.

Rispetto alle norme vigenti (articolo 1 del regio decreto 13 gennaio 1931, n. 298), sono da notare l'aggiunta del compito di promuo-

vere a quelli di inquadrare e disciplinare le varie attività; la sostituzione dell'espressione più propria « campo aeronautico turistico-sportivo » a quella di « campo aeronautico civile », la quale comprende anche i servizi di linea e i servizi minori, che esulano dalla sfera di azione dell'Aero Club; la precisazione relativa alla personalità giuridica dell'Ente.

L'articolo 2, che corrisponde all'articolo 2 del regio decreto n. 298, stabilisce le attribuzioni dell'Aero Club in materia di preparazione, organizzazione e svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche. Aniché far riferimento agli articoli 184 e 185 del regolamento per la navigazione aerea, si è ritenuto opportuno stabilire espressamente la procedura da seguire per l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni aeree, senza, peraltro, innovare sostanzialmente.

L'articolo 3 regola la materia disciplinata dal corrispondente articolo del regio decreto n. 298 e riguarda le agevolazioni per la temporanea importazione degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo. È apparso conveniente stabilire che l'Amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di concedere le agevolazioni e si è data alla norma una formulazione più chiara e tecnicamente precisa.

L'articolo 4 corrisponde all'articolo 4 del regio decreto n. 298 e prevede che gli aeromobili da turismo iscritti presso l'Aero Club possano godere di speciali concessioni stabilite dal Ministro per la difesa, nei limiti della sua competenza, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Non si è ritenuto di poter continuare a parlare di concessioni anche da parte del Ministero delle finanze, essendo sembrato che nella materia finanziaria, specialmente dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non si possano accordare, con semplice decreto ministeriale, concessioni che non siano previste da espresse norme di legge. Per quanto riguarda la competenza del Ministero dei trasporti, si è tenuto presente da un lato che già con decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, sono stati contemplati i vari casi di riduzione

nei prezzi di trasporto sulle ferrovie dello Stato e dall'altro che eventuali agevolazioni diverse da quelle tariffarie (utilizzo di determinati carri, acceleramenti, ecc.) non richiedono statuizioni di legge, rientrando nella normale prassi ferroviaria per servire il traffico.

Le norme a carattere statutario contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del regio decreto n. 298 non sono state riprodotte, essendosi ritenuto più opportuno riportarle nella sede naturale, ossia nello statuto.

All'articolo 5 si è voluto stabilire il principio che il contributo statale, previsto nella misura fissa di lire 400.000 annue dal più volte ricordato regio decreto n. 298 (articolo 9), sia, invece, corrisposto nella misura stabilita di volta in volta dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, a seconda delle disponibilità di bilancio e delle accertate esigenze dell'Ente, connesse queste ultime alle prestazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione militare.

Gli articoli 6 e 7, che corrispondono all'articolo 10 del regio decreto n. 298, contengono norme dirette a stabilire garanzie per il retto funzionamento dell'Ente.

Con l'articolo 8 vengono dettate le modalità per l'approvazione del nuovo statuto e per il regolamento del personale, all'uopo richiedendosi, rispettivamente, un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Interno e per il tesoro, e l'approvazione del regolamento da parte del Ministero della difesa e del tesoro.

All'articolo 9 si stabilisce che per il nuovo statuto si prescindere dal voto del Congresso dell'Aero Club, che, giusta l'articolo 106 dello statuto annesso al regio decreto n. 298, sarebbe stato necessario per qualunque modifica del vecchio statuto.

La norma trova la sua giustificazione nel fatto che l'Aero Club, riprendendo la sua attività dopo la guerra, non ha potuto procedere alla ricostruzione dei vecchi organi sociali e si è dato uno statuto provvisorio approvato con decreto dell'allora Ministro per l'aeronautica.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'Aero Club d'Italia, eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato italiano.

L'Aero Club d'Italia è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.

ART. 2.

L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento.

Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall'Aero Club d'Italia.

L'Aero Club d'Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all'Aero Club d'Italia, che provvede a richiedere il nulla osta del Ministero della difesa e l'autorizzazione del prefetto o del Ministero dell'interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province.

ART. 3.

L'importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo può essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati *carnets de passages en douane*, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale e, per essa, dall'ente federato dello Stato da cui l'aeromobile proviene. La garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti nell'eventualità di mancata riesportazione è prestata dall'Aero Club d'Italia.

ART. 4.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della aviazione privata, gli aeromobili iscritti presso l'Aero Club d'Italia godono delle speciali concessioni stabilite dal Ministro per la difesa, nei limiti della sua competenza, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 5.

A titolo di concorso nelle spese afferenti alle funzioni affidate dall'Amministrazione dello Stato all'Aero Club d'Italia ed alle altre attività istituzionali di questo, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere concessi annualmente, a carico del bilancio del Ministero della difesa, contributi a favore dell'Aero Club d'Italia.

ART. 6.

Le deliberazioni degli organi dell'Aero Club d'Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, prestazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attività per conto di quest'ultimo devono essere approvate dal Ministero stesso prima di divenire esecutive.

ART. 7.

Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente e la nomina di un commissario straordinario.

Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attengano alle struttura organica dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale, sono assoggettati all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro.

ART. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sarà approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia.

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente.

ART. 9.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 106 dello statuto approvato con regio decreto 13 gennaio 1934, n. 298, per il nuovo statuto si prescindere dal voto del Congresso.